

Tribunale di Cagliari - Sezione civile - Sentenza 27 aprile 2016 n. 1321

TRIBUNALE DI CAGLIARI

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giudice, dott. Valeria PIRARI, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al numero 8696 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2007, promossa da:

PI.VI., elettivamente domiciliato in VIA (...) CAGLIARI presso lo studio dell'avv. CA.MA. e dell'avv. TO.SE. che lo rappresentano e difendono in virtù di procura a margine dell'atto di citazione

- attore -

PI.IT., elettivamente domiciliato in VIA (...) CAGLIARI presso lo studio dell'avv. GA.FR. che lo rappresenta e difende in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta

- convenuto -

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, con atto di citazione ritualmente notificato in data 25 ottobre 2007, PI.VI., premesso di aver donato al figlio PI.IT., con atto del 6 aprile 2005, la nuda proprietà dell'immobile sito in Villaputzu, con accesso dalla via (...), in catasto al F. (...), di sua esclusiva proprietà, riservandosi il diritto di usufrutto vita natural durante e ponendo a carico del donatario l'onere di provvedere al suo mantenimento, indipendentemente dallo stato di bisogno, e all'assistenza materiale e morale, a fornire vitto e vestiario e a provvedere ad eventuali cure mediche ospedaliere, ai relativi medicinali e a quant'altro necessario ad una decorosa esistenza, a pena di risoluzione dell'atto di donazione ai sensi dell'art. 793 c.c., ha convenuto in giudizio quest'ultimo perché venissero accolte le domande di cui in epigrafe, sostenendo che il figlio, successivamente alla stipula del rogito, non avesse mai adempiuto all'onere assunto e l'avesse costretto ad assumere badanti a pagamento per ottenere l'assistenza materiale e morale di cui aveva bisogno.

Costituitosi in giudizio con comparsa depositata in data 14 gennaio 2008, PI.IT., concludendo come in epigrafe, ha negato di aver inadempito all'onere assunto, sostenendo di essersi recato quotidianamente presso l'abitazione paterna e di aver portato il vitto necessario e fornito l'assistenza richiesta, mentre era l'attore che aveva rifiutato le sue prestazioni, intimandogli di non recarsi a casa sua, e ha evidenziato come il contratto stipulato avesse carattere corrispettivo e non potesse considerarsi liberalità, e come, nel corso degli anni, avesse provveduto col proprio lavoro e le proprie risorse alla ristrutturazione dell'immobile.

Ciò premesso, la domanda attorea è fondata e deve pertanto trovare accoglimento. È innanzitutto documentalmente provato che la donazione onerata con riserva di usufrutto, di cui all'atto del 6 aprile 2005, avesse ad oggetto la nuda proprietà dell'immobile sito in Villaputzu, via (...), in catasto al F. (...), mappale (...), e che con essa fosse stato imposto al donatario, l'odierno convenuto, l'onere "di provvedere al mantenimento, a prescindere dallo stato di bisogno, e quindi di assistere materialmente e moralmente, per tutta la durata nella sua vita, il donante, fornendogli vitto e vestiario, provvedendo ad eventuali cure mediche, ospedaliere e ai relativi medicinali, e a quant'altro necessario ad una decorosa esistenza", a pena di risoluzione della donazione ai sensi dell'art. 793 c.c.

In merito al contenuto del contratto di donazione gravata da onere modale che si concreti in una prestazione vitalizia di assistenza in favore del donante, la giurisprudenza di legittimità si è espressa sostenendo che lo spirito di liberalità sia perfettamente compatibile con l'imposizione di un peso al beneficiario purché esso, non assumendo il carattere di corrispettivo, costituisca una modalità del beneficio senza snaturare l'essenza di liberalità della donazione (cfr. Cass. 28.6.2005, n. 13876).

Ed è in questi termini che, si ritiene, deve essere interpretato il contratto in esame, non essendo in esso ravvisabile un vincolo di sinallagmaticità tra il trasferimento della nuda proprietà del bene e la prestazione imposta al beneficiario, siccome finalizzata quest'ultima al perseguimento di ulteriori fini di natura non patrimoniale del donante (quello ad ottenere assistenza da parte del figlio) atti a limitare il beneficio, senza incidere sulla causa del negozio in quanto non costituente una forma di compensazione economica per l'atto di liberalità.

La predetta valutazione appare del resto suffragata non soltanto dal nomen iuris impresso al negozio in esame, dicente "donazione onerata con riserva di usufrutto", e dalla stessa formulazione letterale delle pattuizioni in esso espressa, nei termini sopra riportati, ma anche dal fatto che lo stesso beneficiario, pur deducendo una diversa interpretazione del contratto nei termini della sua onerosità, non ha messo in dubbio che il bene ricevuto gli fosse stato trasferito come atto di liberalità.

Ebbene, la disciplina dettata dall'art. 793, co. 4, c.c. per la risoluzione della donazione modale, costituisce contestualmente applicazione del generale principio di cui all'art. 1372 c.c., secondo cui il contratto non può essere sciolto che per cause ammesse dalla legge, e regola peculiare dell'istituto cui inerisce, differente da quella generale in tema di risoluzione dei contratti, siccome tesa a garantire maggiore resistenza all'atto di liberalità rispetto alle vicende funzionali (vizi), che interferiscono con il negozio (cfr. sentenza citata).

Costituendo l'onere imposto una vera e propria obbligazione, poi, l'indagine, in presenza di un'azione di risoluzione ex art. 793 c.c., deve essere volta all'accertamento della imputabilità al donatario della sua mancata esecuzione (cfr. Cass. sez. un. 11.4.2012, n. 5702), stante l'assoggettabilità del rapporto alla disciplina ordinaria e ai criteri della responsabilità contrattuale, sia per quanto riguarda la fattispecie dell'adempimento, che deve essere curato con la diligenza del buon padre di famiglia ai sensi dell'articolo 1176 c.c., sia per quanto riguarda l'eventuale inadempimento, al quale si applicano i principi concernenti il grado sufficiente di colpa, l'onere della prova, la natura e l'entità dei danni risarcibili, la prescrizione.

Ma se così è, non può non ritenersi come, in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale debba limitarsi a provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto, allegando la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre spetti al debitore convenuto la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (per tutte, vedi Cass. 20 gennaio 2015, n. 826).

Nel caso di specie, il convenuto, pur gravato dal relativo onere, non ha dimostrato di avere esattamente adempiuto alla sua obbligazione, avendo i testi sentiti riferito che egli si era recato in casa del padre, dal mese di marzo 2007 al mese di marzo 2011, soltanto in due o tre occasioni, che l'attore si lamentava del fatto che il figlio si fosse rifiutato di fornirgli assistenza (vedi dichiarazioni rese da Pa.Eu., che aveva lavorato per l'attore), che l'attore era una persona sola, che da circa quattro anni (rispetto al mese di novembre 2011) aveva una persona che lo assisteva e che il figlio era stato visto in poche occasioni (vedi deposizione resa da Ma.Ma., che abitava a fianco all'attore).

Tali circostanze del resto non sono state smentite dagli ulteriori testi sentiti, avendo essi riferito genericamente di aver visto il convenuto passare nelle vicinanze, diretto, a suo dire, in casa del padre, senza specificarne la frequenza o le attività compiute (cfr. deposizione resa da Pi.Gi.), ovvero di aver saputo dall'attore che i nipoti, figli di It., gli avevano portato da mangiare, senza specificarne la frequenza e i riferimenti temporali (cfr. deposizione resa da Si.Se.).

Né può dirsi che l'adempimento fosse stato inibito dalla stessa condotta dell'attore, stante la laconicità della deposizione resa in merito da Si.Se., che lo aveva personalmente visto chiudere la porta, in faccia al figlio per non consentirgli l'accesso in casa, senza ulteriori specificazioni sulla data dell'accaduto, e da Pa.Eu., che ha ricordato di una discussione avvenuta fra i due nel mese di ottobre 2007.

Se anche un litigio tra i due vi era stato, infatti, ciò non costituisce valido motivo per impedire l'eventuale prosecuzione dei rapporti, interrottisi invece per anni ad appena due dalla stipula dell'atto, senza contare che, ancor prima della discussione del mese di ottobre 2007, il convenuto era stato visto sulla porta della casa del padre soltanto due o tre volte. Considerato dunque l'inadempimento dell'onere imposto, con l'atto del 2005, al convenuto, deve ritenersi sussistano i presupposti per la risoluzione dell'atto di donazione oggetto di domanda.

Quanto alla domanda riconvenzionale proposta dal convenuto, deve ritenersene l'infondatezza, non avendo egli provato di avere svolto a sue spese, nell'unità immobiliare trasferitagli o in altre, lavori di ristrutturazione, rimasti peraltro generici anche in punto di deduzioni, ed essendo anzi emerso che quelli effettivamente posti in essere (ad esempio l'impianto elettrico) erano stati pagati proprio dall'attore (cfr. deposizioni rese dai testi sentiti).

Per quanto detto, la domanda riconvenzionale deve essere rigettata.

Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e devono essere poste a carico del convenuto.

P.Q.M.

IL GIUDICE

definitivamente pronunciando,

1. Dispone la risoluzione dell'atto di donazione del 6 aprile 2005, intervenuto tra Pi.Vi. e Pi.It., avente ad oggetto la nuda proprietà dell'immobile sito in Villaputzu, con accesso dalla via (...), in catasto al F. (...);
2. Rigetta la domanda riconvenzionale proposta da Pi.It.;
3. Condanna Pi.It. alla rifusione in favore di Pi.Vi. delle spese processuali che liquida in complessivi Euro 4.000,00, oltre accessori di legge.

Così deciso in Cagliari il 22 aprile 2016.

Depositata in Cancelleria il 27 aprile 2016.